



## **REGOLAMENTO - RG.07**

ORGANISMO DI ISPEZIONE PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI

ai sensi del DPR 462/2001

RG 07 Ed. I rev.4	Redazione	Verifica	Approvazione
del 05/03/2024	<b>(SGQ)</b> Servizio Gestione Qualità	<b>(DT)</b> Direzione Tecnica	<b>(DGE)</b> Direzione Generale

## INDICE

<b>0. STRUTTURA DOCUMENTALE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. TERMINI , DEFINIZIONI ED ACRONIMI.....</b>	<b>4</b>
<b>5. RESPONSABILITA'.....</b>	<b>5</b>
<b>5.1. DIRITTI E DOVERI DI TECNOPROVE .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2. DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE .....</b>	<b>7</b>
<b>5.3. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI.....</b>	<b>7</b>
<b>5.4. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI .....</b>	<b>7</b>
<b>6. VERIFICHE PERIODICHE.....</b>	<b>8</b>
<b>7. VERIFICA STRAORDINARIA.....</b>	<b>9</b>
<b>8. ACCESSIBILITA' ALLE VERIFICHE .....</b>	<b>10</b>
<b>9. USO DEI VERBALI RILASCIATI .....</b>	<b>10</b>
<b>10. USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO.....</b>	<b>10</b>
<b>11. RECLAMI .....</b>	<b>11</b>
<b>12. RICORSI.....</b>	<b>11</b>
<b>13. ARBITRATO .....</b>	<b>11</b>

**0. STRUTTURA DOCUMENTALE**

DOCUMENTO			
Titolo:	Edizione:	Revisione:	data:
RG.07 Regolamento dell'Organismo di Ispezione per le verifiche degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R.462/2001	I	4	05/03/2024

REVISIONI		
Revisione:	data:	motivazione
0	24.02.2020	Prima emissione
1	10.04.2020	Risposta ai rilievi dell'esame Documentale di ACCREDIA
2	30.04.2021	Presenza in carico di un commento di ACCREDIA
3	15/02/2024	Precisazioni in merito all'uso del logo Tecnoprove ed alle comunicazioni tra le parti
4	05/03/2024	Aggiornamento riferimenti normativi

**PROPRIETA' DEI DATI:**

Questo Regolamento è di proprietà della Tecnoprove S.r.l.  
Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla stessa Società con consenso scritto dell'amministratore unico

## **1. INTRODUZIONE**

Il presente Regolamento stabilisce le procedure ed i criteri applicabili dall'Organismo di Ispezione Tecnoprove per le verifiche, ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 :

1. Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
2. Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
3. Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
4. Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

## **2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La Tecnoprove svolge le attività nell'ambito delle verifiche obbligatorie ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462.

Pertanto la Tecnoprove opera nel rispetto delle norme europee e nazionali che regolano l'attività degli organismi di ispezione tenendo conto altresì delle prescrizioni imposte dall'Ente abilitante (Ministero dello Sviluppo Economico).

## **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"

D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive " Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4,6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre n.462, degli organismi di ispezione di tipo "A".

Guida CEI 0-14 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

(\*)

RG-01 rev. 05 (ACCREDIA) Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte Generale.

RG-01-04 rev.02 (ACCREDIA) Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.

RG-09 rev.11 (ACCREDIA) Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA

Legge n.8 del 28.02.2020, di conversione del Decreto legge n,162 del 30.12.2019 (Decreto mille proroghe)

Circolare Tecnica ACCREDIA n.29/2017-Dipartimento Certificazione e Ispezione  
“Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di tipo A per  
l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01

#### **4. TERMINI , DEFINIZIONI ED ACRONIMI**

**Verifica iniziale:** per verifica iniziale si intende la verifica effettuata dall’installatore al termine della realizzazione dell’impianto al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di funzionalità, come disposto dal D.M. 22/01/2008 n.37. L’esito positivo di questa verifica consente al medesimo di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o degli altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’UE.

**Omologazione:** per omologazione si intende la procedura tecnico amministrativa con la quale si verifica la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici previsti dalla Normativa. L’omologazione per gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche si intende soddisfatta con il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto da parte dell’installatore.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all’INAIL ed alle strutture di vigilanza delle ASL/ARPA territorialmente competenti (*ARPA per la regione Puglia, ASL per la Regione Basilicata, ASP provinciali per la Regione Sicilia, ASL per la Regione Campania*).

Per i soli luoghi con pericolo di esplosione l’omologazione dell’impianto è fatta dalla ASL/ARPA territorialmente competente attraverso la prima verifica.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore invia la dichiarazione di conformità alle strutture di vigilanza delle ASL/ARPA territorialmente competenti.

In caso di rifacimento sostanziale di un impianto esistente, la dichiarazione conformità rilasciata dall’installatore non si può considerare come nuova omologazione dell’impianto, riferendosi l’omologazione solo a primi o nuovi impianti. Trattandosi di una modifica sostanziale deve essere effettuata una verifica straordinaria.

**Verifica periodica:** è l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza, evidenziati in fase di omologazione

Le verifiche periodiche possono essere fatte da ASL/ARPA e dagli organismi abilitati (es. Tecnoprove).

**Verifica straordinaria:** è l’insieme delle procedure con le quali si accerta l’esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- Esito negativo della verifica periodica;
- Modifica sostanziale dell’impianto;
- Richiesta del datore di lavoro.

La guida CEI 0-14:2005 riporta:

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, il datore di lavoro è tenuto a far effettuare la verifica straordinaria da un Ente verificatore che attesti l’avvenuta regolarizzazione dell’impianto. In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche. Si raccomanda che, per quanto possibile, la verifica straordinaria venga effettuata dallo stesso Ente che ha eseguito la verifica periodica e, per quanto possibile, dallo stesso verificatore.

Le verifiche straordinarie da effettuare per modifica dell'impianto o su richiesta del datore, devono essere motivate, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale.

**Organismo:** è il soggetto abilitato a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 tipo A, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n.462.

**Attività di valutazione della conformità di terza parte:** Attività di valutazione della conformità eseguita da una persona o un organismo che è indipendente dalla persona o organizzazione che fornisce l'oggetto e da interessi da utilizzatore per l'oggetto stesso.

**Ispezione:** Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, **o di una installazione**, o di una progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

**Ispettore:** è il tecnico che effettua le verifiche ai sensi del DPR 462/2001 per le seguenti tipologie di impianti:

- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

**Imparzialità:** presenza di obiettività

**Ricorso, appello:** Richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quello oggetto.

**Reclamo:** Espressione dell'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa all'attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta

#### **ACRONIMI:**

DT: Direzione tecnica dell'Organismo di Ispezione

SEG: segreteria dell'organismo di ispezione

## **5. RESPONSABILITA'**

Il presente regolamento riporta in dettaglio le funzioni coinvolte e le modalità operative che la Tecnoprove e i datori di lavoro (clienti) devono rispettare nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifiche ai sensi del DPR 462/2001.

### **5.1. DIRITTI E DOVERI DI TECNOPROVE**

#### **5.1.1 CODICE ETICO E DI CONDOTTA**

Tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori di TECNOPROVE sottoscrivono il Codice Etico e di Condotta, garantendo il rispetto dei principi etici, professionali e legali dell'intera attività di ispezione.

La segreteria dell'organismo di ispezione provvede all'archiviazione e conservazione dell'evidenza dell'avvenuta sottoscrizione del Codice Etico e di Condotta. Il mancato rispetto del Codice Etico e di Condotta può comportare anche, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### 5.1.2 RISERVATEZZA

Tecnoprove garantisce che tutte le informazioni acquisite durante le attività inerenti le ispezioni per le verifiche ai sensi del DPR 462/01 (es: documentazione tecnica e contrattuale, comprese lettere e comunicazioni) vengono trattate in modo strettamente riservato;

L'accettazione dell'offerta da parte del richiedente la verifica vale anche consenso al trattamento dei dati forniti con la richiesta di verifica e ogni altro dato raccolto nel corso del rapporto instauratosi verranno trattati da Tecnoprove ai fini della gestione del rapporto contrattuale e contabile. I dati non saranno oggetto di diffusione, salvo quanto prescritto dagli Enti abilitanti.

In casi eccezionali riconducibili a disposizioni di legge e/o disposizioni degli organismi di accreditamento che impongano la trasmissione delle informazioni acquisite da Tecnoprove inerenti i propri Clienti (Datori di Lavoro), la DT informa i clienti circa le notizie rese note a terzi mediante pec o Raccomandata A/R. Copia di tale comunicazione, generalmente emessa entro 3 giorni dalla richiesta dei terzi, viene conservata presso l'archivio per 10 anni, nel fascicolo relativo alla verifica oggetto della documentazione divulgata.

La Tecnoprove per quanto attiene il trattamento dei dati applica quanto previsto Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le eventuali richieste inerenti il trattamento dei dati per le attività descritte nel presente regolamento possono essere inviate al seguente e-mail: [organismo@tecnoprove.it](mailto:organismo@tecnoprove.it).

Inoltre tutto il personale che opera per conto Tecnoprove, sia interno (personale dipendente) sia esterno (verificatori), è tenuto al rispetto del segreto professionale e ad un comportamento etico, come da contratto sottoscritto.

#### 5.1.3 IMPARZIALITA'

Tecnoprove opera nel pieno rispetto della normativa vigente utilizzando personale altamente qualificato e garantisce l'assoluta imparzialità in ogni fase delle operazioni di ispezione: Il rapporto tra Tecnoprove e i clienti non può essere improntato alla commercializzazione dello stesso in quanto l'attività di ispezione ha come unico punto di riferimento il rispetto e l'applicazione della normativa di riferimento senza possibilità alcuna di derogare alla stessa normativa in modo discrezionale.

La Tecnoprove non effettuerà ispezioni in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possono risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità.

#### 5.1.4 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Tecnoprove mette a disposizione sul proprio sito [www.tecnoprove.it](http://www.tecnoprove.it) il presente regolamento allo scopo di permettere al cliente di conoscere quali siano i suoi diritti/doveri legati all'affidamento dell'incarico.

Tecnoprove ha la facoltà di modificare il proprio schema di ispezione descritto nel presente regolamento, in seguito a riorganizzazione interna, disposizioni ministeriali, modifiche relative alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, o revisioni dei regolamenti ACCREDIA applicabili.

Le modifiche apportate al testo vengono evidenziate con barra verticale laterale destra in caso di aggiunta, mentre per le parti di testo annullate e non sostituite con il simbolo (\*); tale modalità resta in vigore solo per l'ultima revisione. Nel caso di nuove edizioni, viene azzerato l'indicatore di revisione, riportando la motivazione della nuova edizione nella griglia di emissione.

Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto qualora non accetti le modifiche del regolamento segnalate

## **5.2. DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE**

Il Cliente (datore di lavoro) deve:

- inviare, in uno con l'affidamento d'incarico, la documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto dell'affidamento, dovrà consentire ai tecnici verificatori il libero accesso agli stessi e dovrà garantire la presenza di personale tecnico esperto e qualificato.
- effettuare quanto necessario per poter rimuovere le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica periodica,
- mantenere il proprio impianto rispondente ai requisiti relativi alla norme di riferimento e per i quali ha ottenuto l'omologazione;
- mantenere presso l'impianto la documentazione che tratta complessivamente del progetto, dell'installazione e dell'esercizio, e renderla disponibile al tecnico incaricato dalla Tecnoprove di effettuare la verifica,
- Il richiedente (datore di lavoro), fatti salvi i requisiti di riservatezza, deve consentire l'accesso al proprio impianto degli ispettori Tecnoprove, degli eventuali osservatori o esperti tecnici appartenenti al Gruppo di Verifica (GVI) Tecnoprove e degli ispettori degli enti di accreditamento (ACCREDIA, ecc.) ed assisterli durante le verifiche ispettive garantendo la presenza di personale tecnico esperto e qualificato.
- Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo di ispezione che ha incaricato di effettuare le verifiche (vedi c.2 dell'art.7 bis del DPR 462/01 introdotto con la Legge n.8 del 28.02.2020.

**Nota:** il rifiuto del cliente a ricevere gli osservatori degli enti di accreditamento in accompagnamento al GVI, è motivo del mancato rilascio del Verbale di Verifica

Il cliente ha il diritto di:

- esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami. La TECNOPROVE utilizzerà tali informazioni per attivare metodologie di miglioramento del servizio reso;
- chiedere la sostituzione degli ispettori (verificatori) della TECNOPROVE qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta alla TECNOPROVE entro il periodo di tempo stabilito nella comunicazione ufficiale della verifica ispettiva;

## **5.3. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI**

Le prestazioni professionali di cui al presente regolamento saranno compensate dal cliente come da Tariffario ISPESL del 07/07/2005, secondo quanto disposto nell'art 7 bis, c.4 del DPR 462/01 inserito con la Legge n.8 del 28/02/2020 (G.U. n.51 del 29.02.2020 S.O. n.10).

L'organismo di ispezione Tecnoprove corrisponderà all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa determinata come sopra indicato.

A seguito della richiesta di verifica il cliente sarà informato del costo del servizio richiesto (verifica periodica o straordinaria). Il pagamento di quanto dovuto è preferibile che venga effettuato prima dell'espletamento del servizio o a ricevimento della relativa fattura.

## **5.4. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**



Le comunicazioni tra le parti possono essere effettuate a mezzo e-mail, pec o posta raccomandata A.R.

I recapiti della Tecnoprove s.r.l. sono i seguenti:

- e-mail: [organismo@tecnoprove.it](mailto:organismo@tecnoprove.it);
  - pec: [tecnoprovesrl@pec.it](mailto:tecnoprovesrl@pec.it);
  - tel.0831.304493
  - indirizzo: Via Dell'Industria n.6 – 72017 OSTUNI (BR)
- Il cliente fornirà i propri recapiti compilando il modulo di richiesta di verifica (MD.02-PG.09.07).

## **6. VERIFICHE PERIODICHE**

La procedura operativa per l'effettuazione della verifica periodica comprende le seguenti fasi:

- Richiesta di verifica;
- Emissione dell'offerta;
- Accettazione dell'offerta;
- Acquisizione documentazione dell'impianto e programmazione della verifica;
- Esecuzione della verifica periodica con rilascio dell'attestato dell'avvenuta verifica;
- Riesame del verbale di verifica periodica;
- Fatturazione;
- Consegna del verbale di verifica al cliente (direttamente o a mezzo posta elettronica)

### **6.1. RICHIESTA DELLA VERIFICA E DEFINIZIONE DEL CONTRATTO**

Il datore di lavoro richiede la verifica periodica, compilando e sottoscrivendo apposito modulo "Richiesta di verifica" (MD.02-PG.09.07), fornendo le informazioni necessarie per identificare la tipologia dell'impianto al fine di poter determinare la tariffa sulla base del Tariffario ISPESL del 07/07/2005, secondo quanto disposto nell'art 7 bis, c.4 del DPR 462/01 inserito con la Legge n.8 del 28/02/2020 (G.U. n.51 del 29.02.2020 S.O. n.10).

La segreteria dell'Organismo di ispezione con la Direzione Tecnica redige l'offerta e/o comunica il costo del servizio richiesto, e indica il nominativo dell'ispettore per l'eventuale riconsulazione.

Il datore di lavoro accetta l'offerta restituendola sottoscritta, si precisa che con la sottoscrizione dell'offerta(contratto) il cliente accetta le condizioni del presente regolamento.

La segreteria tecnica dell'organismo di ispezione, esamina offerta accettata e in caso di richieste di modifiche o integrazioni, coinvolge il DT per la valutazione di quanto richiesto

L'incarico s'intende tacitamente rinnovato se non disdetto a mezzo pec o posta raccomandata AR, nei tre mesi successivi alla verifica effettuata, così come riportato nel medesimo modulo.

### **6.2. ESECUZIONE DELLA VERIFICA**

La segreteria insieme all'ispettore incaricato a seguito dell'esame dell'affidamento d'incarico di verifica, e della documentazione dell'impianto, procede alla programmazione della visita ispettiva.

L'ispettore incaricato di effettuare la verifica periodica deve accertare:

- se le parti dell'impianto dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza;
- se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente;

– se è stato ottemperato a eventuali prescrizioni impartite nelle verifiche precedenti.

Il datore di lavoro fornisce i mezzi e gli aiuti necessari (manutentore e aiutanti) per effettuare la verifica periodica dell'impianto.

Al termine della visita l'Ispettore elabora i dati raccolti, trae le conclusioni, redige e consegna al cliente l'attestato di avvenuta verifica, successivamente redige il verbale di verifica periodica e lo inoltra all'Organismo di ispezione Tecnoprove.

Il DT (*responsabile tecnico*) provvede al riesame del verbale di verifica periodica, entro 30 giorni dalla verifica con esito positivo, entro 2 giorni dalla verifica con esito negativo; e trasmette eventuali precisazioni sullo stesso in assenza delle quali lo sottoscrive e lo consegna alla segreteria per l'inoltro al cliente.

Il DT, nel caso di valutazione negativa del verbale riesaminato, informa l'ispettore che provvederà all'emissione della revisione del verbale, opportunamente aggiornato, in sostituzione di quello emesso in precedenza di cui manterrà il numero identificativo seguito dal numero di revisione.

Il nuovo documento deve riportare la dicitura "Annulla e sostituisce il Verbale ..... del .....precedente.

In caso di valutazione negativa per registrazioni incongruenti rispetto alla normativa l'organismo si riserva la facoltà di ritornare presso l'impianto per approfondimenti.

Se la verifica ha esito negativo l'Ispettore compila il verbale negativo, si accerta che il datore di lavoro fermi l'impianto, rilascia la copia del verbale con parere negativo al cliente, comunica immediatamente all'Organismo di ispezione Tecnoprove la verifica negativa e gli invia copia del verbale negativo affinché provveda tempestivamente alla comunicazione agli organi competenti.

### 6.3 GESTIONE DEI RILIEVI

Ai fini del presente regolamento, i rilievi sono suddivisi in:

- Non Conformità (NC): riguardano la sicurezza di funzionamento dell'impianto, comportano pertanto il fermo dell'impianto con comunicazione al Comune competente.
- Osservazione (OS): non comportano il fermo dell'impianto; il datore di lavoro è tenuto alla loro osservanza al massimo nell'arco dei due anni di validità della verifica.  
Se non osservate, (*in tutto o in parte*) nell'arco dei due anni successivi al rilievo, possono comportare il fermo dell'impianto, con comunicazione al Comune competente, a giudizio del verificatore.

## 7. VERIFICA STRAORDINARIA

Le verifiche straordinarie si effettuano nei seguenti casi:

- a) Per la rimessa in servizio dell'impianto a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo;
- b) Nel caso siano apportate all'impianto modifiche sostanziali
- c) Su richiesta del datore di lavoro

Il datore di lavoro dopo aver provveduto ad effettuare quanto necessario per poter rimuovere le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica periodica, e negli altri casi sopra elencati invia alla Tecnoprove la richiesta di verifica straordinaria (*MD.02-PG.09.07*).

### 7.1 ESECUZIONE DELLA VERIFICA STRAORDINARIA

L'ispettore deve acquisire e verificare la documentazione tecnica relativa alle eventuali modifiche costruttive apportate all'impianto.

L'ispettore incaricato di effettuare la verifica straordinaria deve accertare :

- se è stato ottemperato alle prescrizioni impartite nel verbale con esito negativo;
- se le parti dell'impianto dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza;
- se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente;
- la compatibilità di quanto modificato con il resto dell'impianto

Il datore di lavoro deve fornire mezzi e gli aiuti necessari per effettuare la verifica straordinaria dell'impianto.

Al termine della visita l'ispettore elabora i dati raccolti, trae le conclusioni, e redige e consegna al cliente l'attestato di avvenuta verifica, successivamente redige il verbale di verifica straordinaria e lo inoltra all'Organismo di Ispezione Tecnoprove.

Il DT (*responsabile tecnico*) provvede al riesame del verbale di verifica ed a trasmettere eventuali precisazioni sullo stesso in assenza delle quali lo sottoscrive e lo consegna alla segreteria per l'inoltro al cliente.

## 8. ACCESSIBILITA' ALLE VERIFICHE

La Tecnoprove consente accesso all'attività di verifica a tutti i richiedenti (*datori di lavoro*) le cui attività rientrano nel campo dichiarato al punto 2 del presente regolamento, senza alcuna discriminazione.

## 9. USO DEI VERBALI RILASCIATI

La Tecnoprove a seguito delle attività di verifiche effettuate nell'ambito di attività riportata ai punti 1 e 2 del presente regolamento rilascia al datore di lavoro i relativi verbali di verifica periodica o straordinaria.

Il datore di lavoro deve assicurare il possesso della copia del verbale all'atto delle successive verifiche periodiche o straordinarie e nel caso dei controlli da parte degli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e sicurezza e per quelli competenti per la sorveglianza del mercato.

## 10. USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO

Il regolamento RG.09 di Accredia, l'Ente Italiano di Accreditamento, disciplina le modalità di utilizzo del Marchio Accredia.

Premesso:

- che la concessione d'uso del marchio di accreditamento è rilasciata ai soggetti accreditati che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO;
- nella concessione d'uso del marchio di Accredia è inclusa l'autorizzazione, ai soggetti accreditati (quando applicabile), di concedere a loro volta, ai propri clienti, l'uso del Marchio Accredia, sempre in conformità alle prescrizioni del regolamento RG.09 di Accredia.

Tanto premesso la Tecnoprove ritiene che le attività oggetto del presente regolamento non rientrano in quelle per le quali è possibile la concessione del marchio di Accredia, pertanto ne vieta l'uso ai propri clienti.

Per quanto concerne l'uso del logo Tecnoprove, gli è consentito solo per indicare l'attività di verifica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01.

Nel caso in cui il cliente vuole usare il logo Tecnoprove, per l'uso sopra indicato, può chiederlo direttamente alla segreteria inviando esplicita richiesta a : [organismo@tecnoprove.it](mailto:organismo@tecnoprove.it), la segreteria risponderà fornendo le informazioni necessarie.

## **11. RECLAMI**

Qualsiasi parte insoddisfatta dell'attività di verifica svolta dalla Tecnoprove può presentare un reclamo verbale o scritto alla Segreteria dell'organismo di ispezione riguardante i disservizi ed i comportamenti adottati dalla stessa Tecnoprove nel corso delle attività svolte per le verifiche previste dal presente regolamento.

È compito della segreteria, per ogni singolo reclamo pervenuto, compilare apposita modulistica prevista dal Sistema Qualità Tecnoprove. Il DT valuta i reclami e decide autonomamente i provvedimenti da prendere, sentito se è il caso il reclamante.

Ogni reclamo viene formalmente trattato e viene documentata risposta per iscritto almeno entro 30 gg dal ricevimento del reclamo; le modalità del trattamento vengono presentate dal DT al CI, alla prima riunione utile o in convocazione straordinaria per conoscenza.

La decisione sul reclamo deve essere assunta, riesaminata ed approvata, da soggetti non coinvolti nel contenuto del reclamo stesso.

## **12. RICORSI**

I clienti, relativamente alle decisioni assunte relative all'ispezione già effettuata o in corso di effettuazione, possono presentare ricorso formale alla SEG entro 30 giorni dalla decisione/risposta contestata, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

I legali rappresentanti della Tecnoprove valutano i ricorsi, avvalendosi della collaborazione di chi ha la competenza purché non sia stato coinvolto nell'attività oggetto del ricorso.

La decisione conseguente alla valutazione verrà presa entro 3 mesi dalla data di ricezione, dandone comunicazione formale mediante Raccomandata A/R al ricorrente.

(\*)

## **13. ARBITRATO**

La risoluzione di eventuali controversie insorte tra le parti direttamente od indirettamente nella applicazione del presente Regolamento, è devoluta esclusivamente al lodo di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo di comune accordo da entrambi. In caso di mancato accordo sul terzo componente il Collegio, la nomina sarà devoluta al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà ex bono et aequo e senza formalità procedurali.